

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH) - 66026 - Via Cervana n. 20

N. 04-6 del registro
Concessioni - Anno 2018

N. 1532 del repertorio

..... ANCONA, addì

..... 13/11/2018.....

IL PRESIDENTE
Rodolfo Ciampieri

IL CONCESSIONARIO
.....
CANTIERE NAVALE
PASQUINI VINCENZO s.n.c.
di PASQUINI GIACOMO & C.
ORTONA PORTO - Via Cervana, 20
L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la licenza n. 04-12/2017 del 05.07.2017 avente ad oggetto un'area di complessivi mq. 3.774,00;
Viste le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., comma 2 ultimo periodo, con note prot. n. PAR-2826 e n. PAR-2827 in data 01.06.2017 per la realizzazione di un impianto di raccolta e smaltimento acque meteoriche e di lavaggio carene in pozzetti prefabbricati e convogliati all'impianto di depurazione, e la realizzazione di una canaletta all'interno dell'area assentita in concessione al fine di consentire il deflusso delle acque piovane;
Vista l'autorizzazione rilasciata con nota prot. n. PAR-4956 in data 06.11.2018 per la variante alla realizzazione delle opere di cui al rigo precedente;
Vista l'istanza presentata dalla società Cantiere Navale Pasquini Vincenzo S.n.c. di Pasquini Giacomo & C. C.F./P.IVA 01631370697, con sede legale in Ortona (CH), Via Cervana n. 20, prot. n. ARR-7490 in data 27.09.2017 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-9582 in data 07.10.2019;
Vista la delibera n. 4 del 19.02.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista l'autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Pescara con nota prot. n. 5754/RU in data 16.02.2018;
Visto il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ortona con nota prot. n. 06.04.02/23449 in data 28.11.2017, così come confermato con nota prot. n. 06.04.02/886 in data 17.01.2019;
Visto il parere rilasciato dal Comune di Ortona con nota prot. n. 29435 in data 12.10.2017, così come confermato con nota prot. n. 3642 in data 07.02.2019;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 21.05.2019 PR_CHUTG_Ingresso_0040177_20190520, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 335,67, in data 13.09.2019, richiesto con atto di accertamento n. 04-54/19 in data 31.07.2019;
Visto l'atto di variazione della polizza fidejussoria n. 1/39345/96/33877548, appendice n. 6, emessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. emessa in data 05.09.2019 per aumento dell'importo del deposito cauzionale da € 10.000,00 a € 12.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 900597608 emessa in data 17.12.2008 dalla Società Milano Assicurazioni S.p.a. e sostituita dalla polizza n. 1/45284/99/780548453 emessa in data 01.10.2018 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per un importo assicurato RCT di € 2.500.000,00 e RCO di € 1.000.000,00;
Vista la polizza incendio n. 1/45284/44/163855342 emessa in data 04.10.2019 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché per un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 27/11/18 al n° 1332 serie A con l'esazione di euro 200,00
L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 (lett. b) del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77
Data 14 FEB 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 10 MAR 2022
L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

CONCEDE IN AMPLIAMENTO
ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

a Cantiere Navale Pasquini Vincenzo S.N.C. Di Pasquini Giacomo & C. codice fiscale 01631370697

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 595,00 situato nel Comune di Ortona e precisamente in ambito portuale, presso la banchina di Riva allo scopo di realizzare e mantenere una soletta in conglomerato cementizio armato su terrapieno per la movimentazione dei mezzi di sollevamento natanti, nonché impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio carene diretto all'impianto di depurazione composto da n°3 pozzetti da cm 80x80, collegati con tubazione Ø300 mm, e n°5 pozzetti da cm 60x60, collegati con tubazione Ø250 mm, il tutto adibito a Cantiere Navale e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in ampliamento ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva

Canone annuo = €. 805,60 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2019 = €. 335,67 (5 mesi, dal 01/08/2019 al 31/12/2019)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 04-12/2017 del 05.07.2017, con scadenza il 31/12/2020.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 8) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) La realizzazione delle opere previste con il presente titolo e dalla documentazione prodotta in sede di procedimento istruttorio, non dovrà mai recare pregiudizi né penalizzazioni all'operatività portuale locale. In fase di esercizio, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di gestione delle acque reflue e meteoriche, nonché il rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 10) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 11) Restano in capo al soggetto interessato tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento di ogni titolo autorizzativo o di atti di assenso, comunque denominato, che sia dovuto per legge da altri organi istituzionali, ivi compreso il rispetto delle norme in materia doganale, di costruzioni, di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela ambientale, di polizia marittima, nonché il nulla osta paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- 12) Il Concessionario dovrà comunicare l'inizio e la fine dei lavori a questa Autorità di Sistema Portuale e alla competente Capitaneria di Porto, presentando la documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere.
- 13) È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.
- 14) Il canone applicato è stato determinato ai sensi dell'art. 2 Cantieristica Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat, che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

CANTIERE NAVALE
PASQUINI VINCENZO s.n.c.
di PASQUINI GIACOMO & C.
ORTONA PORTO - Via Cervana, 20